



Parte Speciale “U”:
IL
REATO DI
CONTRABBANDO

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ADOTTATO DA

EMAK s.p.a.

COPIA CONTROLLATA N° 0

REV.	BREVE DESCRIZIONE E COMMENTO	DATA
0	EMISSIONE	7/08/2020
1		
2		
3		
4		
5		

Tutti i cambiamenti sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione (CDA) ed al controllo dell'Organismo di Vigilanza (ODV)

Compilazione :	<i>Firma : Pres CDA</i>	<i>Data : 7/08/2020</i>
Verifica OdV	<i>Firma : S. Mandelli-R. Bertuzzi</i>	<i>Data : 28/07/2020</i>
Approvazione del CdA	<i>Firma : Ing. F. Bellamico</i>	<i>Data : 7/08/2020</i>

PARTE SPECIALE “U”

1. L'ART. 25 – SEXIESDECIES: “CONTRABBANDO”

Tra le modifiche contenute nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 17 luglio 2020, relative al Decreto Legislativo 14 Luglio 2020 n. 75, con il quale si dava attuazione della cd. Direttiva PIF – ossia la direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea mediante il diritto penale, con l'introduzione dell'art. 25 *sexiesdecies* vengono ricompresi nel novero dei reati 231 alcuni istituti di diritto doganale, quali il “contrabbando” previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43. La disciplina che regola gli scambi doganali è contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43 (c.d. Testo Unico Doganale). Alla base del suddetto testo di legge vi sono i c.d. dazi doganali, ossia “delle imposte indirette applicate sul valore dei prodotti importanti ed esportati dal Paese che l'impone”, e questi sono applicati a tutti quei prodotti che provengono da Paesi facenti parte della CEE (Comunità Economica Europea), come – a titolo meramente esemplificativo – la Cina.

I dazi doganali rappresentano una delle risorse dell'Unione Europea che confluisce direttamente nel bilancio unitario, mentre i diritti doganali corrispondono a quei diritti che la Dogana può riscuotere *ex lege* basandosi sulle quotidiane operazioni doganali.

All'art. 34, nel novero dei diritti doganali, si legge il **c.d. diritto di confine** che si esplica nel rapporto dei dazi di importazione ed esportazione; nei prelievi e le altre imposizioni all'importazione o esportazione già previsti dai regolamenti UE e dalle norme di attuazione; i diritti di monopolio; le sovrimeposte di confine ed ogni altra imposta e sovrimeposta.

Nel TU Doganale agli artt. 36 e s.s si leggono i presupposti che danno origine al delitto di contrabbando, inteso come “*la condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine*”.

L'articolo anzidetto è stato oggetto di depenalizzazione ex d.lgs. 8/2016 per cui il sistema sanzionatorio prevede la sola pena pecuniaria. Difatti, si legge agli artt. 282, 291, 292, 293 294 TUD che tali reati sono puniti con una sanzione amministrativa, di cui il minimo edittale è di 5 mila euro mentre il suo massimo è di 50 mila euro.

L'unico articolo che non ha subito la depenalizzazione ex d.lgs. 8/2016 è l'art. 295 che identifica il contrabbando aggravato che prevede la detenzione per chi commette il reato di contrabbando, al quale è possibile aggiungere, ai fini di una più completa determinazione del quantum pena le circostanze aggravanti del contrabbando.

L'art. 295 TU Doganale, infatti, dispone che per i delitti previsti negli articoli precedenti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando, nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più

persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita. L'ultimo comma prevede, per gli stessi delitti, che alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di euro 49993.

Le recenti modifiche introdotte nella GU dello scorso 15 luglio c.a. aggiungono al modello 231 l'art. 25 *sexiesdecies*, il quale disciplina la responsabilità amministrativa degli enti nel caso in cui venga perfezionato il delitto di contrabbando al quale segue un trattamento sanzionatorio composto da sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive.

L'art. 25-*sexiesdecies* in relazione al reato di contrabbando prevede che “1. *In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c) , d) ed e)”.

Il sistema sanzionatorio, per tale condotta, prevede una sanzione di tipo pecuniaria – l'ammenda – la quale, al fine di rispondere alla funzione prevista ex art. 27 co. 3 Cost. e affinché vi sia una *restitutio ad integrum* con contestuale ripristino dello *status quo ante*, dovrà essere quantificata in relazione alla somma dei c.d. diritti di confine non corrisposti, precedentemente, all'Autorità delle Dogane: nello specifico, la soglia di punibilità indicata per tale reato risponde all'esigenza di tutelare di maniera difforme gli interessi, violati, dell'Unione Europea.

Le sanzioni pecuniarie sono differenziate a seconda che i diritti di confine dovuti eccedano o meno i centomila euro, soglia oltre la quale la lesione degli interessi finanziari dell'Unione è ritenuta considerevole.

Se la violazione eccede i centomila euro la sanzione applicabile è fino a quattrocento quote, se invece l'importo della violazione è inferiore è pari a duecento quote.

La ratio sottesa alle sanzioni interdittive è, invece, differente in quanto è necessario un mero rinvio all'art. 9 co. 2 lettere c), d) ed e) TULD nelle quali viene disciplinato il divieto di contrarre con la PA e le seguenti esclusioni da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e revoca dei benefici già concessi, nonché l'assoluto divieto di pubblicizzare i propri servizi.

2. AREE DI RISCHIO

L'individuazione delle aree di attività all'interno della Società a rischio di verifica delle fattispecie delittuose ricomprese nell'art. 25-*sexiesdecies* del D.Lgs. 231/2001 è da valutarsi alla luce della tipicità dell'ipotesi di reato in quanto, nello specifico, è necessario comprendere il rapporto che sussiste tra lo spedizioniere doganale e la società.

Le attività sensibili individuate con riferimento ai reati richiamati dall'art. 25- *sexiesdecies* del D.Lgs 231/01 sono svolte nell'ambito della:

- Gestione degli scambi commerciali;
- Gestione delle spedizioni;
- Gestione dei dazi doganali;
- Gestione della distribuzione;
- Gestione dei trasporti.

Nel dettaglio, sono stati individuati i seguenti Protocolli Speciali, comuni allo svolgimento delle attività di Emak nell'area di rischio di cui sopra:

1. Procedura ciclo attivo;
2. Procedura ciclo passivo;
3. Procedura ciclo tesoreria.

I soggetti destinatari della presente Parte Speciale devono rispettare principi e norme di comportamento dettate nell'ambito delle procedure aziendali e del Codice Etico di Gruppo.

4. Protocolli di controllo adottati da Emak

I protocolli generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo sono sintetizzati come segue:

- **Regolamentazione:** il sistema di controllo si fonda sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **Tracciabilità e verifica sulla effettività dello scambio:** il sistema di controllo si fonda sul principio secondo cui ogni operazione inerente un'attività sensibile sia opportunamente registrata ed anche il processo decisionale, di autorizzazione nonché di svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali che diano conferma dell'avvenuto scambio.
- **Verifica della correttezza relativa alla documentazione attestante la provenienza e l'autenticità del prodotto.**
- **Verifica in ingresso delle merci.**

5. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in collaborazione con le funzioni preposte alle aree interessate ai rischi di cui alla presente Parte Speciale U e, particolarmente:

- 1. Responsabile commerciale;**
- 2. Direzione Amministrazione Finanza.**

In tal senso è previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza, come specificato nella presente Parte Speciale e nella Parte relativa all'Organismo di Vigilanza, lasciando a quest'organo il compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'OdV saranno diretti a verificare la conformità delle attività della Società in relazione ai principi espressi nella presente Parte Speciale, in particolare, alle procedure interne in essere, fermo restando il potere discrezionale dell'OdV stesso di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute.

L'OdV, inoltre, in ragione dei compiti ad esso attribuiti, gode di libero accesso agli archivi delle funzioni che operano in aree ritenute a rischio e, in generale, a tutta la documentazione aziendale rilevante.